

15612/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -

R.G.N. 9180/03

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -

12733/03

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

14566/03

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Cron. 15612

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Rep.

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Ud. 11/05/06

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.M.B.

elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa

dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA, giusta delega a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

2006

contro


1686

F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, C.O.N.I.,

ESISTENTE REGISTRAZIONE - ESISTENTE BOLL - ESISTENTE DITTA

Oggetto

Lawano



GIEMME NEW s.r.l.



COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

TENNIS;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 12733/03 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D.M.B.

C.O.N.I., COMITATO REGIONALE

CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 14566/03 proposto da:

D.M.B.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, C.O.N.I.,
COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA



TENNIS;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1239/02 del Tribunale di

NAPOLI, depositata il 19/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 11/05/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE

MATTEIS;

uditi gli avvocati Roberto MARTIRE per delega

dell'avvocato Amedeo Chiantera, Riccardo TROIANO per

delega dell'avvocato Mario Tonucci;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del

ricorso incidentale 12733/03 della F.I.T.

(giurisdizione del giudice ordinario), rinvio per il

resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

La questione devoluta a queste Sezioni Unite è se la controversia relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale impiegato amministrativo alle dipendenze di una Federazione sportiva nazionale, svolto presso un ufficio periferico della stessa, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o piuttosto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La controversia è nata su iniziativa della sig.ra

D.M.B.

la quale ha convenuto in giudizio dinanzi al pretore del lavoro di Napoli la Federazione Italiana Tennis (di seguito F.I.T.), il C.O.N.I. e il Comitato regionale campano della F.I.T., chiedendo in via principale che il giudice accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.T., ovvero con il C.O.N.I., dal 1978 al dicembre 1994, e che dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimatole in tale data dalla F.I.T., con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Assumeva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso il Comitato regionale campano della federazione, con mansioni amministrative.

Il Comitato regionale campano non si costituiva, mentre il C.O.N.I. si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; la F.I.T., nel costituirsi, eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

AMM

negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, affermando di aver instaurato con la D.M.B. un rapporto di semplice collaborazione.

Il pretore del lavoro di Napoli, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la F.I.T. e la

D.M.B. dal 1987, cioè da quando la ricorrente era stata chiamata a sostituire altra dipendente in maternità, ed ordinava la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro; quanto al C.O.N.I. e al Comitato regionale campano, ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva.

Proponevano appello sia la F.I.T. sia la D.M.B. quest'ultima dolendosi del mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fin dal 1978.

Il Tribunale di Napoli rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che, anche prima della Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) la federazione sportiva in quanto associazione di diritto privato, era un soggetto giuridico autonomo rispetto al C.O.N.I., come tale dotata della capacità di costituire rapporti giuridici di natura privatistica. Poiché si controverteva esclusivamente della configurabilità come rapporto di lavoro subordinato privato del rapporto intercorso tra la D.M.B. e la F.I.T., affermava la

924

propria giurisdizione, dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se l'oggetto della controversia fosse stato la configurabilità o meno di un rapporto di pubblico impiego con il C.O.N.I.

In accoglimento dell'appello della F.I.T., tuttavia, rigettava la domanda proposta dall'odierna ricorrente, affermando la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La D.M.B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi di merito.

La F.I.T., oltre a resistere con il controricorso alle avverse argomentazioni nel merito, con il ricorso incidentale condizionato ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata nelle fasi di merito, in conseguenza della sua mancanza di legittimazione passiva (quale organo del C.O.N.I.).

La D.M.B. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato, ed una memoria difensiva.

La Fit ha depositato note autorizzate.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

La causa, assegnata alla sezione Lavoro, è stata rimessa a queste Sezioni Unite, in quanto il ricorso incidentale condizionato investe una questione di giurisdizione, la quale va decisa prioritariamente (*ex plurimis* S.U. 20 gennaio 1996 n. 444).

Le parti hanno depositato memoria sulla questione di giurisdizione.

La Federazione italiana tennis sostiene in proposito che le federazioni sono organi del Coni, e non un soggetto giuridico autonomo e distinto da questo, dotato di una propria autonoma capacità negoziale e di stare in giudizio, e che di conseguenza, essendo il Coni un ente pubblico non economico, tutte le eventuali controversie relative ai rapporti di lavoro apparterrebbero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Osserva poi che, se anche dovesse ritenersi mutata la situazione a seguito della Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), nel caso di specie il rapporto di lavoro subordinato, secondo la stessa ricorrente, sarebbe iniziato nel 1978, quando le federazioni erano meri organi del Coni. Ne discenderebbe sia un difetto di legittimazione passiva della F.I.T., che il difetto di giurisdizione del giudice adito, perché il rapporto di lavoro subordinato del quale si chiede

ASU

l'accertamento sarebbe un rapporto di pubblico impiego, venuto in essere nel 1978.

Sul punto la ricorrente principale sostiene invece che la F.I.T., già prima della legge n. 91 del 1981, era un soggetto giuridico di diritto privato, autonomo rispetto al Coni, capace di instaurare autonomamente con i terzi rapporti giuridici di diritto privato. Afferma quindi che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

La Corte osserva che per la decisione della questione di giurisdizione rilevano tre circostanze di fatto: che la

D.M. lavorava presso un ufficio periferico della F.I.T.; che la domanda decorre dal 1978, e cioè da data anteriore all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91; che ella non chiede la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Ciò posto, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite rilevava che le Federazioni sportive sono sorte come soggetti privati (associazioni non riconosciute, o società), ma sono qualificate organi del CONI dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.); esse dunque, in quanto composte da

società, da un lato, e in quanto organi del Coni, dall'altro, svolgono una complessa attività che per certi aspetti o per certi settori è pubblica e per altri è privata (S. U. 9 maggio 1986, n. 3092; S.U. 12 marzo 1999 n. 125). Detta giurisprudenza riconosceva quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità di dipendente pubblico, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale, sia amministrativo che tecnico, già alle dipendenze del C.O.N.I. e passato mediante tramutamento, distacco, comando o figure simili alle Federazioni sportive nazionali (quali organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico); e la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro, per le controversie relative al personale assunto direttamente dalle Federazioni nazionali, essendo dette Federazioni prive della possibilità di bandire concorsi per la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego (S.U. 12 marzo 1999 n. 125; 24 marzo 1993, n. 3522; 23 dicembre 1988, n. 7037; 1 febbraio 1988, n. 931; 22 dicembre 1987, n. 9566).

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), il problema è risolto per *tabulas* dall'art. 14 di tale legge, il quale distingue:

per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; viceversa per le attività di carattere tecnico e sportivo nonché per quelle presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale assunto in base a rapporti di diritto privato.

L'art. 3 legge 31 gennaio 1992 n. 138 ha abrogato il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, sopra riassunti, ed ha disposto che il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.

L'art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del comitato olimpico nazionale italiano) ha stabilito che le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

A24

Dal quadro normativo brevemente cennato deriva che il rapporto di lavoro tra una federazione sportiva nazionale ed un dipendente di ufficio periferico, anche prima della Legge 23 marzo 1981, n. 91, ha natura privata, posto che, anche prima di tale legge, era da escludersi la possibilità che le federazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego; le relative controversie pertanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario rileva la sopravvenuta legge n. 138 del 1992, atteso che tale legge non ha previsto l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, né il fatto che la domanda con la quale il dipendente tecnico della federazione ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia stata rivolta solidalmente sia contro la federazione sportiva che contro il CONI (Cass. sez. un. 21 aprile 1989 n. 1904, idem 12 marzo 1999 n. 125 in specifica controversia nei confronti della Federazione Italiana Tennis- F.I.T.; con riguardo a dipendenti di uffici periferici di altre federazioni sportive vedi Cass. sez. un. 9 luglio 1999 n. 390, idem 18 marzo 1999 n. 154). Nel caso di specie non è mai stato controverso che il rapporto in questione sia sorto direttamente, ed abbia avuto esclusivo svolgimento, con la F.I.T., sede periferica campana.

134

A tale rilievo si collega la terza circostanza di fatto: la D.M. non ha mai chiesto la declaratoria della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con il CONI. Ciò posto, costituisce *jus receptum* che nelle controversie di lavoro, la giurisdizione si determina alla stregua del *petitum* sostanziale, alla stregua cioè di quanto sia stato effettivamente domandato dall'attore, al di là della mera prospettazione. Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella del giudice amministrativo la cognizione della domanda, il cui sostanziale contenuto tenda all'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, quale conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico (S.U. 15 luglio 1993, n.7832).

AM

Ma nel caso in esame, come si è visto, non si è neppure mai allegato che il rapporto fosse sorto con il C.O.N.I., ragion per cui, essendo stata dedotta in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro privato direttamente in capo alla F.I.T., quale titolare di situazioni giuridiche soggettive e non quale organo del C.O.N.I., deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso
incidentale condizionato; gli atti devono trasmettersi alla
sezione Lavoro della Corte, competente per la decisione dei
restanti motivi dei ricorsi riuniti.

P. Q. M.

La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il ricorso
incidentale condizionato; dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario; ordina trasmettersi gli atti alla
sezione Lavoro della Corte per la decisione dei restanti
motivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione l'11 maggio
2006.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Nicola Di Maria
Aldo De Matteis

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, **10 LUG. 2006**
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

SU\giurisd-federazione sportiva

RG 9180+12733+14566/2003